

DECRETO LEGISLATIVO 5 MARZO 2005, N. 82

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

GU N. 112 DEL 16-5-2005 -SUPPL. ORDINARIO N. 93
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006,
N° 159 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2006).

STRUTTURA CODICE

- CAPO I PRINCIPI GENERALI**
- CAPO II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME
ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE**
- CAPO III FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI**
- CAPO IV TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI**
- CAPO V DATI DELLE P.A. E SERVIZI IN RETE**
- CAPO VI SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI
INFORMATICI**
- CAPO VII REGOLE TECNICHE**
- CAPO VIII SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE
INTERNAZIONALE DELLA P.A.**
- CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI**

UNA DEFINIZIONE IMPORTANTE

NELL'ART. 1, CHE CONTIENE LE DEFINIZIONI SI TROVA CHE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SONO CLASSIFICATE COME PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

AI FINI DEL PRESENTE CODICE SI INTENDE PER:

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI: LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE....omississ.....

ART. 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- ***STATO***
- ***REGIONI***
- ***AUTONOMIE LOCALI***

ASSICURANO

**DISPONIBILITÀ
GESTIONE
ACCESSO**

**TRASMISSIONE
CONSERVAZIONE
FRUIBILITÀ**

DELL'INFORMAZIONE IN MODALITÀ DIGITALE

si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

ART. 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CODICE SI APPLICANO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

ART. 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI:

I DOCUMENTI INFORMATICI E LE FIRME ELETTRONICHE

I PAGAMENTI INFORMATICI

I LIBRI E LE SCRITTURE

**LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE, GESTIONE,
ALLA CONSERVAZIONE E ALLA TRASMISSIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI**

SI APPLICANO ANCHE AI PRIVATI

ART. 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI, E LA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DIGITALI SI APPLICANO ANCHE AI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI ED AGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO.

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE SI APPLICANO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA RILEVANTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

UNA DEFINIZIONE IMPORTANTE

ART. 3. DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE

I CITTADINI E LE IMPRESE HANNO DIRITTO A RICHIEDERE ED OTTENERE L'USO DELLE TECNOLOGIE TELEMATICHE NELLE COMUNICAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI STATALI

PRINCIPIO SI APPLICA ALLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI NEI LIMITI DELLE RISORSE TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE DISPONIBILI E NEL RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA NORMATIVA

LE CONTROVERSIE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

IMPORTANTE INNOVAZIONE

ART. 4. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SONO ESERCITABILI MEDIANTE L'USO DELLE TECNOLOGIE ICT

OGNI ATTO E DOCUMENTO PUÒ ESSERE TRASMESSO ALLE P.A. CON L'USO DELLE TECNOLOGIE ICT SE FORMATO ED INVIATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.

UN NUOVO DIRITTO PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE E UNA SCADENZA PER LE P.A.

ART. 5. EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI CON MODALITÀ INFORMATICHE

**A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2007, LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI CONSENTONO L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI AD ESSE SPETTANTI CON L'USO DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.**

Art. 6. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

LE PA CENTRALI UTILIZZANO LA PEC (DPR N. 68/2005) PER OGNI SCAMBIO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI CON I SOGGETTI INTERESSATI CHE NE FANNO RICHIESTA E CHE HANNO PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IL PROPRIO INDIRIZZO DI PEC

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE ALLE PA AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO

ART. 7. QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

LE P.A. CENTRALI

PROVEDONO ALLA **RIORGANIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI**

SVILUPPANO L'USO DELLE TECNOLOGIE ICT SULLA BASE DI UNA **PREVENTIVA ANALISI DELLE REALI ESIGENZE DEI CITTADINI** E DELLE IMPRESE, ANCHE UTILIZZANDO STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

ART. 7. QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASMETTONO AL MINISTRO DELEGATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E AL MINISTRO DELEGATO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE UNA RELAZIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

ART. 8. ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DEI CITTADINI

LO STATO PROMUOVE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DEI CITTADINI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE CATEGORIE A RISCHIO DI ESCLUSIONE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE L'UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 9. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ELETTRONICA

LO STATO FAVORISCE OGNI FORMA DI USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE RESIDENTI ALL'ESTERO, AL PROCESSO DEMOCRATICO E PER FACILITARE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI E CIVILI SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI

ART. 10. SPORTELLI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

LO SPORTELLO UNICO (ART. 3 DPR 447/98), È REALIZZATO IN MODALITÀ INFORMATICA ED EROGA I PROPRI SERVIZI VERSO L'UTENZA ANCHE IN VIA TELEMATICA.

GLI SPORTELLI UNICI CONSENTONO L'INVIO DI ISTANZE, DICHIARAZIONI, DOCUMENTI E OGNI ALTRO ATTO TRASMESSO DALL'UTENTE IN VIA TELEMATICA E SONO INTEGRATI CON I SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE P.A.

ART. 10. SPORTELLI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

LO STATO, D'INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA (art 8 DLGS 281/1997) INDIVIDUA UNO O PIÙ MODELLI TECNICO-ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO, TENENDO PRESENTI LE MIGLIORI ESPERIENZE REALIZZATE CHE GARANTISCANO L'INTEROPERABILITÀ DELLE SOLUZIONI INDIVIDUATE

LO STATO REALIZZA, NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DAL SPC, UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LE IMPRESE RELATIVO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ART. 11. REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

PRESSO IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È ISTITUITO IL REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

IL REGISTRO CONTIENE

L'ELENCO COMPLETO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLE PA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

I DATI RACCOLTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

ART. 11. REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

E' FATTO OBBLIGO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NONCHÈ AI CONCESSIONARI DI LAVORI E AI CONCESSIONARI E GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI, DI TRASMETTERE IN VIA INFORMATICA AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE L'ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

DEL REGISTRO POSSONO AVVALERSI LE AUTONOMIE LOCALI, QUALORA NON PROVVEDANO IN PROPRIO, PER I SERVIZI PUBBLICI DA LORO GESTITI

ART. 12. NORME GENERALI PER L'USO DELLE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LE P.A. NELL'ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ UTILIZZANO LE TECNOLOGIE ICT PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 12. NORME GENERALI PER L'USO DELLE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I DIRIGENTI RISPONDONO DELL'OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO AI SENSI E NEI LIMITI DEGLI ARTICOLI 21 E 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, FERME RESTANDO LE EVENTUALI RESPONSABILITA' PENALI, CIVILI E CONTABILI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI

ART. 12. NORME GENERALI PER L'USO DELLE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LE P.A. ADOTTANO LE TECNOLOGIE ICT NEI RAPPORTI INTERNI, TRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI E TRA QUESTE E I PRIVATI, CON MISURE INFORMATICHE, TECNOLOGICHE, E PROCEDURALI DI SICUREZZA, SECONDO LE NORME (ART. 71)

LE P.A. OPERANO PER ASSICURARE L'UNIFORMITÀ E LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE MODALITÀ DI INTERAZIONE DEGLI UTENTI CON I SERVIZI INFORMATICI DA ESSE EROGATI, QUALUNQUE SIA IL CANALE DI EROGAZIONE, NEL RISPETTO DELLA AUTONOMIA E DELLA SPECIFICITÀ DI CIASCUN EROGATORE DI SERVIZI

ART. 12. NORME GENERALI PER L'USO DELLE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LO STATO PROMUOVE LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE COME STRUMENTO DI INTERAZIONE TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED I PRIVATI.

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTILIZZANO LE TECNOLOGIE ICT, GARANTENDO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE, L'ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE, LA CIRCOLAZIONE E LO SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI, NONCHÈ L'INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI E L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI SERVIZIO FRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE (ART 71)...

FORMAZIONE

ART. 13. FORMAZIONE INFORMATICA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

LE P.A. NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 7-BIS, DEL D.Lgs. N. 165/2001, E NELL'AMBITO DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAI PIANI MEDESIMI, ATTUANO ANCHE POLITICHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA E ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

UNA IMPORTANTE QUESTIONE “STRATEGICA”

ART. 15. DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

LA RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE DELLE P.A. VOLTA AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CODICE, AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO IL MIGLIORE E PIÙ ESTESO UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA STRATEGIA CHE GARANTISCA IL COERENTE SVILUPPO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE

UNA IMPORTANTE QUESTIONE “STRATEGICA”

ART. 15. DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

LE P.A. PROVVEDONO IN PARTICOLARE A RAZIONALIZZARE E SEMPLIFICARE

- **I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**
- **LE ATTIVITÀ GESTIONALI**
- **I DOCUMENTI, LA MODULISTICA**
- **LE MODALITÀ DI ACCESSO E DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE**

ASSICURANDO CHE L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE ICT AVVENGA IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI TECNOLOGICHE di legge